



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

DETERMINAZIONE DEL LIMITE CUI ADEGUARE IL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019 N. 58, CON RIFERIMENTO AGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 DEL TUEL

DELIBERAZIONE N. 18/SEZAUT/2023/QMIG





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 18/SEZAUT/2023/QMIG

Adunanza del 20 novembre 2023

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Roberto BENEDETTI, Salvatore PILATO, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA, Rossella SCERBO, Maria Elisabetta LOCCI, Vincenzo PALOMBA, Marcovalerio POZZATO, Massimo GAGLIARDI, Maria Teresa POLVERINO, Emanuela PESEL, Irene THOMASETH, Giuseppe TAGLIAMONTE, Franco MASSI;
Consiglieri	Cinzia BARISANO, Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Francesco BELSANTI, Tiziano TESSARO, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Andrea LUBERTI, Sara BORDET;
Primi Referendari	Alessandra CUCUZZA, Emanuele SCATOLA, Laura ALESIANI;
Referendari	Antonino GERACI

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la deliberazione n. 115/2023/QMIG del 15 ottobre 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riferimento alla richiesta di parere, presentata dal Comune di Genova, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del citato articolo 6 del decreto-legge n. 174 del 2012, una questione di massima concernente la corretta interpretazione del computo del personale in servizio per l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa riferito all'anno 2018;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 17 del 30 ottobre 2023, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, è stata deferita alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti, n. 2484 del 10 novembre 2023, di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna e la successiva nota, n. 2491 del 14 novembre 2023, contenente un'integrazione dei punti all'ordine del giorno;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Coordinamento della Sezione delle autonomie, n. 2590 del 10 novembre 2023, con la quale è stata comunicata ai componenti del collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Andrea Luberti;

RITENUTO IN FATTO

La questione, rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, concerne l'interpretazione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in ordine alla modalità di adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite* del fondo per la contrattazione integrativa riferito all'anno 2018, e la relativa base di calcolo, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite, e, in particolare, se debbano essere considerate le assunzioni di personale dirigenziale a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La questione di massima all'esame di questa Sezione ha origine da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Genova. In particolare, l'ente ha chiesto di conoscere l'avviso della Corte rispetto al seguente quesito: «*se sia possibile, tenuto conto di quanto precedentemente esposto, considerare, ai fini dell'applicazione della norma de qua, anche il personale assunto ai sensi dell'articolo 110 TUEL*».

Al riguardo, l'ente interessato ha sottolineato che «*il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, nel parere n. 179877 del 1° settembre 2020, reso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha ritenuto che dev'essere preso in considerazione, ai fini dell'adeguamento del fondo per il trattamento accessorio, unicamente il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo, diversamente dai conteggi suggeriti per la valorizzazione del valore medio pro capite dell'anno 2018 (dalla stessa Circolare ministeriale), il personale assunto a tempo determinato*». Di conseguenza, rilevata la possibilità di una differente soluzione ermeneutica, la Sezione remittente ha posto il quesito «*se l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, nella parte in cui dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, vada adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, consideri, sia nell'anno base che in quello di applicazione della disposizione, anche le assunzioni di dirigenti a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000*».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del quesito e del conseguente deferimento. Sotto il versante dell'ammissibilità soggettiva, oltre a provenire da un ente locale, l'istanza è stata formulata da soggetto legittimato a rappresentare l'ente, in base al riparto interno di competenze. Infatti, essa risulta presentata dal vicesindaco, che ha espressamente esternato le circostanze legittimanti l'esercizio delle funzioni vicarie, in armonia con il *dictum* di questa Sezione delle autonomie, deliberazione 1° gennaio 2020, n. 11 (in ogni caso, nell'ordinanza di remissione è riportato che la stessa sarebbe stata ratificata in seguito dal sindaco) e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il versante oggettivo, oltre a rispettare i requisiti più volte sottolineati dalla scrivente Sezione (generalità ed astrattezza del quesito proposto e mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile) è ravvisabile l'afferenza alla materia della contabilità pubblica in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezioni riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) in quanto il quesito è comunque, attinente a una norma di coordinamento finanziario che pone limiti alla dotazione dei fondi per compensi accessori la cui applicazione comporta effetti che possono riflettersi sugli equilibri finanziari.

È stato evidenziato al riguardo (Sezione delle autonomie, 7 marzo 2022, n. 5) che «*nella*

deliberazione n. 54/2010 le Sezioni Riunite, invero, chiariscono che l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti "strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa" » .

2. Sempre in via preliminare, va sottolineato che pare indubbio come l'oggetto della remissione sia idoneo a giustificare una decisione nomofilattica della presente Sezione delle autonomie.

Infatti, la soluzione della questione prospettata necessita della risposta a un quesito di carattere generale il cui argomento, tra l'altro, è stato oggetto di due pareri resi dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che possono assumere rilevanza nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali. Ne consegue l'interesse ad acquisire l'avviso della Sezione delle autonomie al fine di prevenire contrasti interpretativi in sede di controllo.

Al riguardo, deve essere precisato che l'oggetto della presente decisione concerne l'interpretazione del dato normativo primario. Essa non riguarda, di per sé, la legittimità dell'interpretazione, pur se autorevole, proposta in risposta a due diversi enti, dalla Ragioneria generale dello Stato in sede amministrativa.

Detti atti, infatti, non pregiudicano la possibilità per la Corte di fornire orientamenti da far valere nella sede del controllo esterno. Infatti, è stato affermato che «*costituisce ius receptum che la coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e di organi amministrativi di controllo e/o monitoraggio, anche tecnici, non comporta affatto che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili*» (Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza 5 giugno 2023, n. 5; 6 giugno 2023, n. 6; 7 giugno 2023, n. 7). Ne consegue che è non preclusa alla Corte, e nel caso di specie alla presente Sezione, la possibilità di fornire orientamenti anche di diverso segno, da far valere nella sede del controllo esterno sulla gestione finanziaria degli enti locali, essendo la stessa preposta all'attività consultiva, nonché di verifica generale a carattere finanziario, nei loro confronti (Corte costituzionale, 19 luglio 2013, n. 219).

3. Nel merito, occorre premettere che il limite al trattamento accessorio del personale degli enti locali nella sua formulazione attuale è stato introdotto, in sostituzione di precedenti simili (v. ad esempio l'articolo 9, comma 2- *bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; l'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

La norma prevede che, in attesa di una complessiva armonizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche «*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (...)».

Il tema è stato oggetto di diverse pronunce, rese in sede consultiva (per una complessiva ricognizione della disciplina in materia di tetti di spesa per il trattamento accessorio, v. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 10 ottobre 2017, n. 24, e 28 settembre 2017, n. 23, mentre, per la definizione di taluni aspetti della disciplina da ultimo sopraggiunta, Sezione delle autonomie, 25 luglio 2017, n. 20, e 10 ottobre 2018, n. 19; per quanto espresso dalle Sezioni regionali di controllo, si segnalano inoltre Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 22 maggio 2018, n. 158, e 2 luglio 2018, n. 200).

In tale contesto, la norma presa in esame dall'ordinanza di rimessione (articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019) ha innovato la possibilità per i comuni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ampliando la relativa facoltà.

Infatti, la norma dispone che *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione (...)*».

La possibilità di procedere ad assunzioni è esercitabile in ragione di una serie di parametri di virtuosità finanziaria, anche in relazione alla propria fascia demografica, definiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il legislatore con l'articolo 33 ha in sostanza introdotto per le Regioni (comma 1) e per i Comuni (comma 2) una nuova e diversa regola per le assunzioni rispetto al passato, seppure recentemente già scrutinata nella sua portata anche dalla Corte costituzionale. La Consulta ha al riguardo sottolineato che detta facoltà è ora *«non più legat[a] alle cessazioni e alle assunzioni degli anni precedenti, ma alla "sostenibilità finanziaria" delle medesime assunzioni, ancorata a valori soglia riferiti alla spesa complessiva per tutto il personale dipendente»* (sentenza n. 273 del 2020). *La facoltà assunzionale dell'ente viene, quindi, calcolata sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente»* (così Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2021, n. 171). Risulta, quindi, ampliata la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per gli enti maggiormente virtuosi sotto il profilo finanziario. L'innovazione sopra descritta è stata già oggetto anche di plurime deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo in sede consultiva (Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, 9 novembre 2020, n. 131; Sezione regionale di controllo per il Veneto, 22 gennaio 2021, n. 15; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 6 giugno 2022, n. 96).

La normativa è stata integrata da un decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 marzo 2020 e da una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica in data 13 maggio 2020.

Il possibile incremento delle facoltà di assunzione secondo il nuovo criterio non costituisce l'oggetto del quesito, tuttavia, deve essere valutato *quoad effectum* in relazione alla quantificazione del trattamento accessorio complessivo come previsto dall'ultimo periodo del secondo comma sopra riportato.

Ai fini della soluzione del quesito all'esame, infatti, rileva l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2019.

Esso prevede che «*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*». In sostanza, detto periodo mira a conciliare l'ampliamento del personale negli enti interessati con la tendenziale invarianza dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, peraltro già oggetto di specifici ampliamenti settoriali.

Il quesito promanante dal Comune di Genova riguarda appunto gli effetti dell'assunzione a tali fini di dirigenti a tempo determinato e, in particolare, di quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato ha reso due pareri (uno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno al Comune di Roma): il primo in data 1° settembre 2020, n. 179877 e il secondo in data 15 gennaio 2021, n. 12454, con cui ha affrontato taluni aspetti applicativi di dette disposizioni e, in particolare, l'applicabilità delle predette norme alle assunzioni a tempo determinato.

In forza della collocazione del periodo in una norma che concerne l'incremento della capacità di assunzioni a tempo indeterminato il dicastero «*ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa*».

4. La Sezione remittente propende invece per la tesi secondo cui, ai fini dell'applicazione del periodo in esame, sarebbe necessario includere anche il personale dirigenziale assunto a tempo determinato. Tale conclusione sarebbe avvalorata da un duplice ordine di considerazioni.

Da un punto di vista letterale, la Sezione remittente osserva che la norma in commento contiene una regola di finanza pubblica riferita al «trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75», disposizione che riguarda «l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche», assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Da un punto di vista teleologico, per quanto in astratto sia registrabile nell'ordinamento del lavoro pubblico un *favor* per i rapporti a tempo indeterminato, la Sezione remittente evidenzia che la mancata considerazione, ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, dell'incremento della dotazione di personale in servizio derivante dalle assunzioni di personale (nel caso di specie, dirigenziale) a tempo determinato potrebbe produrre risultati paradossali.

Essa, infatti, determinerebbe effetti riduttivi anche del *plafond* di spesa a favore dei dipendenti a tempo indeterminato. In sostanza, accogliendo tale interpretazione, sarebbero esclusi ai fini del calcolo gli incrementi derivanti dalle assunzioni di dirigenti a tempo determinato e di conseguenza potrebbe risultare ridotto anche l'ammontare del trattamento economico accessorio spettante non solo ai dirigenti assunti a termine, ma anche a quelli reclutati a tempo indeterminato e, soprattutto, a quelli già in servizio in precedenza. Verrebbe conseguentemente meno la *ratio legis* ravvisabile nell'esigenza (che contempera quelle della finanza pubblica con la tutela dei singoli) di garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, a seguito dell'eventuale effettuazione di un numero di assunzioni superiore alle cessazioni, del trattamento accessorio medio del personale già in servizio.

In altri termini, secondo l'esempio che è stato formulato dal Collegio ligure, la discriminazione tra due comuni che hanno fatto minore, o maggiore, ricorso al tempo determinato consentirebbe di garantire il trattamento accessorio medio *pro capite* in misura più estesa all'ente con minore numero dei dipendenti assunti a tempo determinato, con effetti che si riverbererebbero anche sugli assunti a tempo indeterminato in quanto partecipanti alla suddivisione *plafond* dei compensi accessori assoggettato al tetto.

5. Occorre rilevare, ai fini della risoluzione della questione posta, che, in ragione della scarsa sistematicità della norma, la sua interpretazione presenta indubbiamente aspetti controversi che non consentono, partendo dal solo dato letterale, di propendere per la portata più ampia invocata nell'ordinanza di remissione o, al contrario, per quella più ristretta. Pertanto, la risoluzione della questione rende necessario avvalersi di criteri ermeneutici logici e sistematici.

Limitandosi al dato testuale le considerazioni espresse nei citati pareri della Ragioneria generale dello Stato non parrebbero in astratto prive di pregio, in quanto di per sé l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 non ha inteso abrogare o modificare il tetto al trattamento accessorio per il personale.

6. Sennonché, le sopra esposte argomentazioni non risultano soddisfacenti sotto il versante logico e sistematico.

Al riguardo, va premesso che, sotto il profilo logico, la giurisprudenza interna e quella, primaziale, della Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno da tempo valorizzato la direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausola 4, punto 1).

Essa ha affermato il principio di non discriminazione tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compresi quelli pubblici (v. da ultimo ordinanza del 18 maggio 2022 -causa C 450/21): di conseguenza tale quadro *«richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C 574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)»* e che, in particolare, tale principio comporta di evitare *«differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili»*.

In particolare, è da osservare che entrambe le categorie di personale concorrono alla ripartizione dei fondi per la contrattazione integrativa previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento (articoli 1, 61 e 79 del CNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022; articoli 1, 43 e 57 del CCNL Area dirigenti Funzioni locali del 17 dicembre 2020) e che partecipano dei detti emolumenti accessori.

In considerazione della sostanziale omogeneità dei trattamenti risulterebbe paradossale che una determinata categoria di personale rientrasse tra i soggetti che partecipano agli impieghi del fondo per il trattamento accessorio ma non tra quelli che possono incrementarlo.

7. Sotto il profilo sistematico, l'accoglimento dell'orientamento più restrittivo produrrebbe non solo l'effetto, efficacemente stigmatizzato dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, di ridurre il trattamento accessorio anche per i dipendenti a tempo indeterminato, ma altresì quello di disincentivare il ricorso a quelli a tempo determinato (al fine di non determinare tale effetto riduttivo). Si tratterebbe di una tendenza opposta rispetto a quella attualmente compulsata dal legislatore per sopperire a carenze di personale, specialmente di profilo tecnico.

8. Da ultimo, la risposta al quesito oggetto della rimessione (che chiedeva *«se sia possibile, tenuto conto di quanto precedentemente esposto, considerare, ai fini dell'applicazione della norma de qua, anche il personale assunto ai sensi dell'articolo 110 TUEL»*) postula di prendere in esame in particolare tale categoria di rapporti a tempo determinato.

È il caso di premettere che l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 disciplina, negli enti locali, la possibilità di procedere ad assunzioni anche all'esterno di dirigenti o di soggetti contraddistinti da elevata specializzazione, con un contratto correlato al

mandato del vertice politico, nei limiti della dotazione organica (comma 1) o, previa disposizione regolamentare interna, in misura non superiore al cinque per cento, della stessa (comma 2).

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha valorizzato la differenza di tali incarichi (contraddistinti solo da un contenuto di particolare specializzazione o responsabilità) da quelli previsti dall'articolo 90 dello stesso decreto legislativo: solo questi ultimi, infatti, presentano carattere fiduciario ed extragestionale. Invece, gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono a tutti gli effetti incarichi gestionali, pur se connotati dalle particolari modalità di costituzione e cessazione del rapporto (la giurisprudenza sul punto è stata riepilogata da Sezione regionale di controllo per la Basilicata, 26 novembre 2018, n. 38).

9. Nell'ottica sottolineata, considerando che la norma non fornisce chiare indicazioni e necessita di essere interpretata secondo un criterio logico e sistematico, il Collegio ritiene che, come base di calcolo, per aggiornare l'importo del fondo debba essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite.

Tale avviso, pur estensivo della facoltà di variazione del limite al trattamento accessorio in un contesto (quello delle assunzioni a tempo determinato) chiaramente diverso da quello originariamente descritto dal legislatore, si pone, come in premessa esposto, in sintonia con l'oggettiva *ratio legis*. Essa è rappresentata dalla volontà di garantire comunque l'invarianza del valore medio *pro capite* del trattamento accessorio, a fronte di un ampliamento della possibilità di procedere ad assunzioni per gli enti locali.

Inoltre, detta interpretazione comunque non dovrebbe pregiudicare la sostenibilità finanziaria delle relative spese, in quanto la possibilità di effettuare assunzioni è riservata ai soli comuni "virtuosi".

Infine, è appena il caso di evidenziare che i rapporti a tempo determinato incardinati nell'ente locale sono soggetti a limiti di legge e la loro influenza nella determinazione del fondo può comportare variazione in aumento del trattamento accessorio complessivo, ma anche in diminuzione, in ragione del progressivo ed eventuale riassorbimento del personale a tempo determinato, conseguente alla cessazione dei rapporti, preservando comunque l'invarianza del valore medio *pro capite*.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 115/2023/QMIG ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, enuncia il seguente principio di diritto:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite dell'apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite».

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si conformeranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 20 novembre 2023.

Il Relatore
Andrea LUBERTI
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria 4 dicembre 2023

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)

